

Parliamo di politica. L'onorevole Bonito e il relatore Meloni hanno affermato che l'articolo 1 costituiva il fulcro di questo provvedimento.

FRANCESCO BONITO. Non dire il falso!

ELIO VITO. Siete stati battuti perché sull'articolo 1 non avete avuto la maggioranza. Il ministro Bianco, che ora pare sia in Turchia, in altre faccende affaccendato, sei mesi fa aveva detto che, se il Parlamento non avesse approvato il pacchetto sicurezza, si sarebbe dimesso. Attendiamo le dimissioni del ministro Bianco!

Oggi attendiamo forse qualcosa di più, perché la bocciatura dell'articolo 1 del provvedimento — in questo caso il mio intervento è sull'ordine dei lavori — giustifica la mia richiesta di sospensione dell'esame dell'intero provvedimento ed il passaggio ad altro punto all'ordine del giorno. Onorevole Guerra, è la consapevole e libera bocciatura, da parte del Parlamento libero, di un provvedimento del Governo: di ciò dovete prendere atto (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, della Lega nord Padania e misto-CDU*)! Non vorremmo che le reazioni che ci sono state, inventando contestazioni che non esistono, testimoniassero come la sinistra si prepara a reagire ad altre sconfitte che la attendono nel paese e nel Parlamento.

Per cinque anni noi siamo stati in quest'aula a garantire il numero legale per centinaia e centinaia di votazioni (*Proteste dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*) nelle quali abbiamo perso e riperso, ma abbiamo difeso le nostre idee ed i nostri emendamenti, nella convinzione che fossero sostenuti dalla maggioranza del paese.

Onorevole Mussi, onorevole Guerra, ministro Fassino: imparate, da oggi in poi, a perdere anche voi e a rispettare l'esito del voto quando perdete (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, della Lega nord Padania e misto-CDU*)!

ANTONELLO SORO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONELLO SORO. Presidente, abbiamo sollevato obiezioni prima che lei chiudesse la votazione. In attesa delle sconfitte — ognuno avrà la sua —, le chiediamo di annullare la votazione e di disporre la ripetizione (*Vive proteste dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, della Lega nord Padania e misto-CDU*). Se infatti è così evidente che esiste una maggioranza o una minoranza rispetto a questo provvedimento, credo che l'opposizione non abbia alcuna difficoltà a dimostrarlo ancora una volta.

PRESIDENTE. Onorevole Soro, come aveva richiesto l'onorevole Guerra, prima di procedere alla votazione ho disposto un controllo delle schede, alcune delle quali sono state ritirate. Durante la votazione sono state poi segnalate alcune irregolarità *hinc inde*, ma la votazione a mio avviso è stata regolare e il risultato è confermato (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, misto-CCD e misto-CDU*).

Avverto che tutti gli altri emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 1 sono da intendersi pertanto preclusi.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, prendiamo atto della sua decisione, che rispettiamo totalmente. Per quanto riguarda l'intervento sull'ordine dei lavori del deputato Vito, la Camera ha bocciato l'articolo 1 di un provvedimento complesso, formato da oltre 20 articoli, che rientra nell'ambito delle politiche sulla sicurezza che la maggioranza propone all'esame del Parlamento. È stata bocciata una nuova disciplina, da noi proposta e nella quale credevamo fermamente, rela-

tiva alla sospensione condizionale della pena: ognuno si è assunto le proprie responsabilità e noi sapremo spiegare al popolo italiano, attraverso i giornali, il valore di questo voto (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e dei Popolari e democratici-l'Ulivo*).

Chiediamo dunque di proseguire l'iter del provvedimento perché vi sono cose molto più importanti della sospensione condizionale della pena, molto più incisive e decisive per i destini del nostro popolo, al quale teniamo molto. Non pensiamo solo a vincere le elezioni, cerchiamo di governare e di farlo nel modo migliore!

FRANCESCO GIORDANO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIORDANO. Signor Presidente, vorrei semplicemente provare a far riflettere i colleghi sia del centrosinistra sia del centro-destra sul punto al quale siamo arrivati nella ricorso emergenziale su temi delicati come questo: da una parte il centrosinistra propone la sospensione condizionale della pena e dall'altra il centro-destra, che sul terreno della sicurezza vota insieme a noi, effettua la stessa identica operazione politica, che dubito abbia qualche effetto su quel genere di elettorato.

Chiedo dunque ai colleghi del centrosinistra se non si possa trovare un elemento di razionalità, visto che i temi del garantismo, della libertà ed anche della certezza del diritto dovrebbero essere cari alla sinistra e su di essi dovremmo trovarci contro l'intera destra: siamo ad un paradosso francamente incomprensibile!

PRESIDENTE. Non vorrei perdere troppo tempo ripetendo le stesse cose. La Presidenza intende proseguire l'esame del provvedimento, quindi non consentirà ulteriori interventi su questo tema.

Chiedo al relatore se, a suo giudizio, l'articolo aggiuntivo 1.06 (*Nuova formulazione*) della Commissione, essendo stato

soppresso l'articolo 1, possa essere considerato valido; alla Presidenza sembrerebbe avere una sua autonoma validità, ma sul punto sarebbe opportuno ascoltare il parere del relatore.

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. A me sembra che l'articolo aggiuntivo 1.06 della Commissione abbia una sua autonomia, che è del tutto indipendente dall'esito della votazione testé conclusa, trattandosi di un caso di revoca della sospensione condizionale in particolari condizioni.

PRESIDENTE. È anche la mia opinione.

Invito il relatore ad esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi presentati.

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.06 (*Nuova formulazione*) della Commissione ed invito a ritirare gli articoli aggiuntivi Mantovano 1.03 e Veltri 1.01 e 1.02, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 1.06 (*Nuova formulazione*) della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Presidente, proprio a conferma della nostra posizione costruttiva sui temi della sicurezza, esprimeremo voto favorevole su questo articolo aggiuntivo della Commissione, perché siamo capaci di distinguere tra ciò che reca soltanto confusione, come nel caso dell'articolo 1 appena soppresso, e ciò che, invece, apporta qualche elemento di maggiore precisione e consente di intervenire con più puntualità nell'applicazione della norma.

Messo da parte il dato tecnico, rilevo soltanto che, d'ora in avanti, il nostro lavoro procederà al buio, nel senso che la maggioranza — lo ripeto — sulla sicurezza non esiste e che non sappiamo come orientare i nostri comportamenti, posto che, di volta in volta, ci vengono proposte norme che non sappiamo se ricevano il consenso dell'intera maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 1.06 (*Nuova formulazione*) della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	393
<i>Votanti</i>	360
<i>Astenuti</i>	33
<i>Maggioranza</i>	181
<i>Hanno votato sì</i>	350
<i>Hanno votato no</i> ..	10).

Onorevole Mantovano, accede all'invito a ritirare il suo articolo aggiuntivo 1.03 ?

ALFREDO MANTOVANO. No, Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Continuo ad essere sorpreso perché, da un lato, ci vengono accuse di eccedere sulla sicurezza, in quanto abbiamo respinto ciò che era confuso e assolutamente inutile, dall'altro, viene espresso parere contrario su un articolo aggiuntivo che propone di inserire meccanismi di maggiore controllo che procedono nella direzione di una più adeguata sicurezza. Cosa intende introdurre nell'ordinamento l'articolo aggiuntivo che reca la mia prima firma? Come tutti sanno, la libertà vigilata, che è una misura di sicurezza che ha una propria efficacia, può essere concessa soltanto

quando vi sia una condanna alla reclusione per un periodo superiore ad un anno. Nel mio articolo aggiuntivo si propone di prevedere per il giudice la facoltà di applicare la libertà vigilata, anche nell'ipotesi di una condanna inferiore ad un anno di reclusione — si tratta sempre di reclusione e, quindi, di delitto —, se il soggetto giudicato non abbia rispettato le prescrizioni di uno dei benefici dell'ordinamento penitenziario che gli sia stato riconosciuto in precedenza. Infatti, si tratta di un soggetto che ha già dimostrato mancanza di lealtà nei confronti dello Stato e che ha, in qualche misura, posto le premesse per un deficit di sicurezza relativamente al suo contributo; per questo, proponiamo di sottoporlo a quell'insieme di attenzioni — che, peraltro, non sono particolarmente stringenti — che vanno sotto il nome di libertà vigilata. Mi risulta particolarmente incomprensibile — e vorrei che qualcuno degli esponenti della maggioranza me ne spiegasse le ragioni — capire perché sia stato espresso parere contrario su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Mantovano 1.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	403
<i>Votanti</i>	402
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	202
<i>Hanno votato sì</i>	181
<i>Hanno votato no</i> .	221).

Onorevole Veltri, accede all'invito del relatore a ritirare il suo articolo aggiuntivo 1.01 ?

ELIO VELTRI. Presidente, insisto per la sua votazione e mi meraviglio che il relatore mi inviti a ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Veltri 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	411
<i>Votanti</i>	373
<i>Astenuti</i>	38
<i>Maggioranza</i>	187
<i>Hanno votato sì</i>	10
<i>Hanno votato no</i> .	363).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Veltri 1.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	410
<i>Maggioranza</i>	206
<i>Hanno votato sì</i>	3
<i>Hanno votato no</i> .	407).

(Esame dell'articolo 2 – A.C. 465)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo unificato della Commissione, e del complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 465 sezione 2)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pisapia 2.8 e Pecorella 2.18. Il parere è contrario anche sugli identici emendamenti Vitali 2.3 e 2.9, nonché sugli Pisapia

2.13, Pecorella 2.19, Mantovano 2.27 e Marotta 2.1 e 2.2. La Commissione esprime parere contrario anche sugli identici emendamenti Neri 2.30 e Carmelo Carrara 2.36, nonché sugli emendamenti Neri 2.31 e 2.32, Pecorella 2.20 e Parenti 2.44. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Carmelo Carrara 2.37. Il parere è contrario sugli emendamenti Pisapia 2.15 e 2.14 e Carmelo Carrara 2.47. Invito l'onorevole Saponara a ritirare il suo emendamento 2.7. Il parere è contrario sull'emendamento Pisapia 2.10.

Per quanto riguarda l'emendamento Pecorella 2.35, la Commissione esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato nel senso di sostituire le parole « strappando con violenza » con le parole « strappandola di mano o di dosso alla persona ». Pertanto, l'emendamento riformulato così reciterebbe: « *Al comma 2, capoverso Art. 624-bis, sostituire le parole "chi strappa" con le seguenti: "chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona" »*. Mi pare tra l'altro che l'onorevole Pecorella avesse già accettato in Commissione questa riformulazione.

PRESIDENTE. Onorevole Pecorella, accetta la riformulazione proposta dal relatore?

GAETANO PECORELLA. Sì, accetto la riformulazione, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pecorella.

Continui pure, onorevole relatore.

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vitali 2.4 e Carmelo Carrara 2.38, nonché sugli emendamenti Pisapia 2.12 e 2.17, Pecorella 2.22 e Pisapia 2.14-*bis* e 2.16. Il parere è contrario anche sugli identici emendamenti Neri 2.33 e Carmelo Carrara 2.40, sugli identici emendamenti Vitali 2.5, Pe-

corella 2.23 e Mantovano 2.28, nonché sugli emendamenti Pecorella 2.26, Carmelo Carrara 2.43, Pecorella 2.24 e Tassone 2.6.

Per quanto riguarda l'emendamento Neri 2.34, la Commissione esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato nel senso che al comma 4, capoverso articolo 625-*bis*, dopo le parole: «coloro che hanno» siano aggiunte le seguenti: «acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare». Verrebbe quindi eliminata dall'emendamento 2.34 tutta la parte da «consentito» fino alle parole «coloro che hanno». Mi sembra che l'onorevole Neri avesse già accettato questa riformulazione in Commissione.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma è già stato riformulato!

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento se accettino la riformulazione proposta dal relatore.

ALFREDO MANTOVANO. Sì, Presidente, accettiamo la riformulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mantovano.

Continui pure, onorevole relatore.

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. La Commissione esprime infine parere contrario sugli emendamenti Pecorella 2.25, Carmelo Carrara 2.42, Mantovano 2.29 e Carmelo Carrara 2.41.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, comprese le riformulazioni da lui proposte.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pisapia 2.8 e Pecorella 2.18.

GAETANO PECORELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

GAETANO PECORELLA. Desideravo annunciare il ritiro dell'emendamento 2.18 soppressivo dell'articolo 2, motivandone le ragioni: poiché i successivi emendamenti toccano punto per punto i nuovi articoli 624 e 625 del codice penale, ritengo più opportuno che i problemi vengano affrontati separatamente, anziché con una valutazione complessiva dell'articolo proposto.

Ribadisco pertanto che ritiro il mio emendamento 2.18.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Pecorella.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Capua. Ne ha facoltà.

FABIO DI CAPUA. Se, come penso, rimarrà l'emendamento Pisapia 2.8, annuncio su di esso un voto contrario.

Presidente, mi consenta di chiedere al relatore un chiarimento in merito all'emendamento 1.10 della Commissione, che è rimasto precluso dall'approvazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 1.

Ho ascoltato con interesse quanto ha detto l'onorevole Bonito sulla validità di questo principio, che desidereremmo — forse in tanti e forse anche nel paese — fosse riproposto nell'articolato di questa legge.

ELIO VITO. Che fai il gioco delle tre carte?

FABIO DI CAPUA. Chiediamo quindi, eventualmente, al Governo e al relatore se siano in grado di ricollocare il principio contenuto nell'emendamento 1.10, magari modificato dai subemendamenti Tassone e

Volontè (sui quali mi apprestavo ad esprimere un voto favorevole), perché quel principio di maggiore rigore sulla non concessione della condizionale possa essere recuperato in questo provvedimento, al fine di non vanificarne uno degli aspetti più qualificanti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Marotta, al quale ricordo che dispone di due minuti di tempo. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Presidente, mi ero presentato al banco della Presidenza per intervenire sull'articolo aggiuntivo 1.06 della Commissione. Cosa altro devo fare per poter parlare, avendo segnalato la mia richiesta?

Noi abbiamo approvato un articolo aggiuntivo come l'1.06 che è assurdo. Perché è tale? Perché si consente in sede di esecuzione — lo dico a titolo personale — di correggere *errores in procedendo e in iudicando*, in violazione del principio dell'intangibilità del giudicato.

Ma questo è il meno, signor Presidente, perché vi è un'altra cosa molto grave che vorrei segnalare.

Si consente la revoca del beneficio quando questo è stato concesso in sede di applicazione della pena a richiesta delle parti. Come è possibile che, se io chiedo l'applicazione di una pena, a condizione che mi sia concesso il beneficio, questo beneficio mi venga concesso e successivamente il giudice dell'esecuzione possa addirittura revocarlo, quando avessi avuto delle cause ostative? Che cosa rimane quando in un contratto, signor Presidente, è contenuta una clausola in considerazione della quale il contratto viene concluso e la nullità della clausola si riverbera su tutto il contratto, su principi elementari? E siamo in tema di applicazione della pena a richiesta delle parti, con il consenso delle parti!

Nella sostanza, abbiamo approvato un articolo aggiuntivo assurdo: e mi meraviglio del collega Mantovano! Si tratta di uno sbaglio enorme, poiché si è violato

due volte il principio dell'intangibilità del giudicato!

Vi sono poi...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Marotta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Presidente, posso parlare sugli emendamenti presentati all'articolo 2, anche se il dibattito è ritornato sull'articolo 1?

PRESIDENTE. In questo momento stiamo votando il suo emendamento soppressivo 2.8, anche se poi l'onorevole Marotta è tornato a parlare dell'articolo 1.

GIULIANO PISAPIA. Lei comprende perché ho posto la domanda.

Questo emendamento prevede la soppressione dell'articolo 2 con il quale si vuole inserire nel codice penale un titolo autonomo di reato per il furto in abitazione prevedendo la pena della reclusione da uno a sei anni. Vorrei ricordare a tutti i colleghi che già oggi esiste nel codice un'aggravante del reato di furto negli articoli 624 e 625 del codice penale, che prevedono la stessa pena in presenza di un'aggravante e addirittura una pena maggiore in presenza di due aggravanti. Dunque, il risultato qual è? Il risultato è che se viene approvato questo articolo (e quindi non viene approvato l'emendamento) il giudice non avrà più la possibilità, come invece accade oggi, attraverso la comparazione tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti (ad esempio, se il fatto è di minima entità, come nel caso del furto della mela, o nel caso in cui il danno sia stato risarcito), di fare le dovute distinzioni, nell'applicazione della pena, tra chi ha commesso un fatto pur riprovevole e punibile per necessità e bisogno, come ad esempio il furto di una mela, e chi invece lo ha commesso per profitto, come ad esempio il furto di gioielli.

Ancora una volta, credo che si tratti di una norma schizofrenica, sbagliata e controproducente.

Concludo il discorso di carattere generale sul complesso degli emendamenti. Rispetto all'emendamento all'articolo 2 di cui si è parlato, non vi è stata una vittoria del centrodestra ma della sinistra, visto che la sinistra ha votato a favore: è stata una vittoria della ragione e della ragionevolezza contro la demagogia e la strumentalizzazione elettorale della giustizia, cosa che da parte di Rifondazione comunista non c'è mai stata. Noi siamo coerenti perché diciamo le stesse cose in piazza e in Parlamento. Altri, invece, dicono determinate cose in piazza, ma poi votano in modo opposto in Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo misto-rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Anch'io invito a votare a favore della soppressione dell'articolo 2. Come diceva l'onorevole Pisapia, la materia è ampiamente trattata e questa formulazione è di carattere demagogico.

Il discorso è un altro: non è con l'aumento delle pene o con la trasposizione di una pena da una fattispecie ad un'altra che si risolve il problema della sicurezza, ma perseguendo realmente chi commette i reati. Infatti sappiamo che solo il 5 per cento dei reati di furto o di rapina vengono perseguiti (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Anche per questo articolo devo dissentire dalle considerazioni dell'onorevole Saponara e dell'onorevole Pisapia.

In realtà, la ragione di questo articolo è quella di rendere il codice penale italiano e le fattispecie di reato che esso prevede conformi alla sensibilità del nostro popolo.

In realtà, il furto in appartamento da tutti i cittadini italiani, di qualsiasi colore, di qualsiasi razza, di qualsiasi cultura e ideologia, non viene percepito come un'aggressione al patrimonio e dunque la valutazione su questo tipo di reato non è riconducibile all'interno di quelle tecniche di valutazione di gravità in relazione all'entità del bottino — una mela oppure cento milioni o i preziosi e le pellicce oppure una penna —, questa è la logica nella quale si muove l'onorevole Pisapia e il codice fascista, che privilegiava i reati contro il patrimonio. Infatti, il codice penale italiano è perfetto in tema di tutela del patrimonio, mentre era debole, ed in parte ancora lo è, in tema di tutela della persona e delle libertà della persona.

Il furto in appartamento, onorevole Pisapia, viene percepito dalla vittima non tanto come un'offesa al portafoglio o al patrimonio, quanto come una lesione gravissima della sfera di inviolabilità e di riservatezza (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e dei Democratici-l'Ulivo*). Quindi, non è possibile giudicare il furto in appartamento muovendosi all'interno della logica dei reati contro il patrimonio, per i quali il giudice è chiamato ad effettuare una comparazione tra l'entità del danno e la pena da infliggere.

Se mi introduco in un appartamento e rubo una mela o una penna, la gravità del reato è determinata non dal fatto di rubare una mela, una penna o 100 milioni o una pelliccia, ma dalla lesione di quella che ciascun cittadino italiano ritiene essere la sfera più intima della sua personalità, delle sue relazioni coniugali, parentali, sociali, umane. Individuare una fattispecie autonoma di reato significa rispondere a questa domanda e a questa sensibilità popolare, significa esprimere un giudizio di gravità in relazione alla lesione di un bene immateriale, prima ancora che patrimoniale.

Rimanere all'interno della logica del danno è rimanere all'interno di una logica che privilegia il patrimonio rispetto alla persona, ai suoi diritti inviolabili, alla sua

libertà, all'esercizio pieno delle sue funzioni all'interno della casa di abitazione.

Per tale ragione, invito l'Assemblea a votare contro la soppressione dell'articolo 2 (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, dei Democratici-l'Ulivo e Comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, anche la Lega nord Padania voterà contro gli emendamenti soppressivi in esame. In Commissione, abbiamo espresso chiaramente la nostra posizione nei confronti del reato di furto in abitazione e furto con strappo, che consideriamo, per le nostre genti, un oltraggio che va al di là del bene materiale: un oltraggio che colpisce la sfera intima della persona, in quanto colpisce gli interessi più personali. Ciò riguarda soprattutto le nostre genti, massacrata da orde di barbari, che il nostro Stato non è stato capace di contenere e la cui immissione, anzi, per certi aspetti, ha agevolato: queste orde percorrono ora le nostre campagne e le nostre città, in assoluto dispregio di ogni regola di convivenza civile, con una ferocia che trova riscontro nelle cronache nere di tutti i giorni.

Ci ha trovato completamente d'accordo, quindi, la configurazione di un reato autonomo per il furto in abitazione ed il cosiddetto scippo. Quanto afferma il collega Pisapia, però, non è destituito di fondamento, nel senso che, dopo aver compiuto un passo in avanti con la configurazione di un reato autonomo, se facciamo il conto della serva, ci accorgiamo che alla fin fine le cose dal punto di vista della certezza della pena non cambiano (non parlo della prevenzione, che la nuova configurazione di un reato autonomo non sfiora neanche, mentre sarebbe il primo punto da prendere in considerazione per ogni passo a favore della sicurezza di noi cittadini).

Vi è una logica nelle considerazioni del collega: dopo aver fatto una cosa positiva,

ci accorgiamo che dal punto di vista pratico la situazione non cambia. Queste orde continueranno a compiere gli stessi atti perché, nell'ambito della comparazione, non c'è una grande differenza tra correre e scappare, come si dice dalle nostre parti. Ciò nonostante, talvolta vale anche il principio; quindi i deputati della Lega nord Padania sono favorevoli alla configurazione di reato autonomo e si dichiarano contrari alla soppressione dell'articolo 2.

Vorrei aggiungere che la scelta della Presidenza di procedere nell'esame del provvedimento è stata fatta in accordo con i gruppi della maggioranza, quindi la accettiamo. Tuttavia, è bene ricordare che è rimasto ben poco dell'originario pacchetto sicurezza, perché il provvedimento è stato gradualmente svuotato degli elementi significativi, esso è solo la bandiera di qualcosa che si vuole spacciare per sicurezza, ma sicurezza non è. Uno dei punti qualificanti del provvedimento, a nostro avviso, è proprio il seguente: dare il segnale — l'unica cosa che resta da fare — che lo Stato intende perseguire con maggiore rigidità lo scippo e il furto nelle abitazioni. Ripeto che, una volta votato l'articolo 2, si potrebbe anche non procedere con l'esame del provvedimento, perché la restante parte non attiene al tema della sicurezza del cittadino.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Covre, al quale ricordo che ha due minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE COVRE. Signor Presidente, desidero aggiungere solo qualche considerazione all'intervento del collega Soda, che ho apprezzato. Egli ha parlato del valore venale dei beni rubati da ladri che si introducono in un appartamento, beni che sicuramente hanno un valore affettivo rilevante, ma si potrebbe rimediare con una congrua assicurazione. Ritengo, invece, che vi sia un altro aspetto importante soprattutto per coloro che hanno figli piccoli, come molti di noi, e vengono

svegliati di notte dal suono di una sirena di un allarme che scatta, perché ormai siamo costretti a difenderci anche con sistemi sofisticati. Ebbene, il trauma subito dai figli che vengono svegliati di notte da una sirena, perché qualcuno si sta introducendo in un appartamento, non è facilmente assorbibile. Lo dico per esperienza personale perché mi è capitato più di una volta. La punizione per questo tipo di reato, quindi, deve essere assolutamente rigorosa perché nel nord est il fenomeno che ho descritto negli ultimi anni ha assunto aspetti assolutamente gravi.

Ancora un dettaglio: non voglio incolpare categorie specifiche, ma ricordo soltanto che, come affermano le forze dell'ordine, esistono delinquenti che provengono dai territori della vicina ex Jugoslavia che, nottetempo, giungono nei nostri territori, compiono i reati e, al mattino, con poche ore di macchina, rientrano nei loro paesi. Anche questo problema deve essere esaminato ed eliminato perché dalle nostre parti, ma non solo, non se ne può più.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, spero che nel corso dell'esame di questo provvedimento riusciremo a distinguere i toni da campagna elettorale, più adatti ai comizi, dall'esame del dettaglio. Lo spero perché ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Soda, che è un bel commento a ciò che già esiste nel codice penale.

Infatti, se si collega quanto prevede oggi, e non da qualche giorno, l'articolo 624 del codice penale con quanto prevede l'articolo 625, ai numeri 1 e 4, ci si trova grosso modo di fronte alla stessa previsione, per lo meno per quanto riguarda alcuni commi, dell'articolo 624-bis che si vuole introdurre. L'articolo 625, n. 1, vigente e operante, punisce il furto in appartamento con parole anche sovrapponibili a quelle che la norma in discus-

sione intende proporre. La distinzione riguarda soltanto il minimo della pena pecuniaria, perché anche la pena detentiva è assolutamente uguale: in un caso o nell'altro si va da un anno a sei mesi di reclusione; la pena pecuniaria massima è di due milioni di multa, mentre la pena minima non è più di 200 mila lire ma viene aggiornata a 600 mila lire. Quindi, non si ravvede davvero la straordinaria necessità di questa norma.

Se poi si legge l'articolo 625, n. 4, riguardante il cosiddetto scippo, si verifica che anche in questo caso le disposizioni sono perfettamente sovrapponibili, anzi nella norma che si propone non vi è alcun riferimento al cosiddetto furto con destrezza che il codice penale opportunamente parifica allo scippo. Il furto con destrezza, per intenderci, è quello che il ladro professionale consuma sul tram o nell'autobus senza far sentire alcuno strappo alla persona ma sottraendole il portafogli dalla tasca con estrema padronanza e facilità operativa. Pertanto, da un certo punto di vista, la norma che si vuole introdurre è più carente di quella che si intende sostituire.

Anche l'aggravante, cioè la reclusione da tre a dieci anni, è prevista dal nostro codice e non vi è alcuna differenza sul piano sanzionatorio.

Si tratta, quindi, di una norma esclusivamente propagandistica e, proprio perché essa non modifica in nulla quanto già esiste, rispetto all'emendamento soppressivo non possiamo che esprimerci in termini di astensione, in quanto si tratta semplicemente di uno spostamento numerico di ciò che già esiste, che viene fatto esclusivamente allo scopo di dimostrare che si sta realizzando qualcosa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Per piacere, ciascuno voti per sé.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	391
<i>Votanti</i>	250
<i>Astenuti</i>	141
<i>Maggioranza</i>	126
<i>Hanno votato sì</i>	16
<i>Hanno votato no</i> .	234).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Vitali 2.3 e Pisapia 2.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, l'onorevole Soda poco fa ricordava che il codice penale, essendo del 1930, non può che essere un codice di impostazione autoritaria. Ebbene, chiedo alla sinistra, a chi ha una cultura liberale, come sia possibile che oggi si voglia superare in senso autoritario un codice che è stato così definito dalla stessa sinistra.

Infatti, l'innovazione che si introduce con il primo comma dell'articolo 2 è la seguente: oggi per il furto semplice, che in natura non esiste, è prevista la reclusione da 15 giorni a 3 anni; la si vuole alzare nel minimo da 6 mesi a 3 anni. Ebbene, non mi scandalizzo di questo aumento. Mi scandalizzo per la verità che una cultura liberale si pieghi ancora ad essere più autoritaria di quanto lo fu nel 1930. Aggiungo che un grande giurista qualche anno fa scrisse un articolo dal titolo « Immondizia e vita umana » nel quale raccontava di una persona che, avendo rubato qualcosa dalle immondizie, fu punita con una pena di sei mesi. L'autore calcolava se qualcosa contenuta nell'immondizia valesse sei mesi della vita.

Credo che anche in questo caso stiamo facendo uso di belletto perché sostituiamo quindici giorni con sei mesi ma diamo un segno negativo sulla nostra capacità di comprendere i drammi ed i problemi delle persone. Molte volte abbiamo letto sui giornali della sinistra che non si

doveva punire una persona con una pena elevata per il furto di un mandarino o di un'arancia; oggi però con questa sanzione chi ruberà un mandarino od un'arancia per fame o per altre esigenze non potrà essere punito con una pena inferiore ai quattro mesi, dandogli le attenuanti generiche.

Se questo è segno di civiltà giuridica, lo lascio valutare a chi lo propone. Per quello che mi riguarda, non mi scandalizzo e proporrò il voto di astensione perché questa legge non cambia il mondo ma cambiano la nostra cultura ed il nostro modo di considerare i drammi delle persone che vengono giudicate nelle aule penali.

Sull'ordine dei lavori (ore 11,30).

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha presentato un articolo aggiuntivo all'articolo 4 del disegno di legge n. 7490, concernente disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle forze di polizia.

Il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato per le ore 13.

Si riprende la discussione del testo unificato dei progetti di legge n. 465.

(Ripresa esame dell'articolo 2 - A.C. 465)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Mi meraviglio, a differenza del collega Pecorella, le cui considerazioni avrebbero dovuto portarlo ad un voto nettamente contrario al mantenimento del comma 1 dell'articolo 2. Mi pare che il problema della criminalità non sia quello di portare a sei mesi la pena corrente di quindici o venti giorni che si irrogano oggi per il furto di una mela o di un oggetto trovato nelle immondizie; quindi, il collega avrebbe dovuto coeren-

temente esprimere un voto favorevole alla soppressione del comma, voto che io darò proprio per questa ragione. Non mi pare che il problema della sicurezza dei cittadini si possa risolvere aggravando la pena del furto assolutamente privo di rilevanza sociale e rispetto alla sicurezza delle persone, come quello del furto della mela. Ribadisco il mio voto favorevole alla soppressione del comma 1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. La sinistra si è sempre giustamente schierata, come noi, a tutela della funzione della magistratura. Questa disposizione però, oltre ad avere un carattere demagogico ed oltre ad essere priva di efficacia, suona come offesa alla magistratura perché il magistrato è nella condizione di poter stabilire se si trovi di fronte ad un reato che non desta eccessivo allarme sociale e quindi di irrogare la pena di quindici giorni di reclusione per il furto di una mela o di fronte ad un reato che presenta un determinato allarme sociale e di irrogare, invece, una pena fino a tre anni di reclusione per il furto semplice. Stabilire questo limite non ha alcun significato, è solo un messaggio. Mi chiedo se sia diretto ai magistrati ma questi, come dicevo, sono nella condizione di poter giudicare *iura allegata atque probata*, cioè quelle che sono le emergenze processuali.

Vorrei fare un'altra notazione in riferimento all'articolo 2 di cui si è discusso prima. Anche in questo caso la modifica non risolve assolutamente i problemi perché, avendo inserito la possibilità di comparazione, non abbiamo detto che le attenuanti generiche debbano essere per forza concesse. Il magistrato è nella condizione di stabilire, attesa la pericolosità del soggetto e la particolare gravità del fatto, se concederla o meno o se concederla e operare nell'ambito del giudizio di comparazione un'equivalenza o una minusvalenza delle attenuanti generiche. Ci troviamo di fronte a provvedimenti che

non servono a niente, hanno solo carattere demagogico e non sortiranno alcun effetto di carattere concreto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Simeone, al quale ricordo che ha 2 minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, più si va avanti nell'esame del provvedimento e più ho l'impressione che ci si imbatta nella demagogia più stupida, in quanto viene stravolto l'impianto filosofico (oltre che morale e giuridico) dell'articolo 133 del codice penale.

D'altronde, l'aver rivisitato le condizioni aggravanti ed attenuanti senza tener presente la filosofia di base del citato articolo 133 del codice penale, non ritengo sia una decisione che vada nella direzione giusta (quella cioè di ispirarsi alle migliori norme possibili e di inquadrare il particolare momento storico in cui viviamo).

Signor Presidente, se dobbiamo convivere con una criminalità che assedia le grandi città (e non solo) e se dobbiamo tentare di frenarla, non possiamo farlo rivoluzionando la filosofia ispiratrice di certe norme che hanno combattuto le attività criminali del paese negli ultimi cinquant'anni: la filosofia giuridica di base va rispettata! Diversamente, si va alla ricerca di norme che sulla carta possono sembrare di forte contrasto alla criminalità ma che, al contrario, si rivelano assolutamente incompatibili con tale desiderio. La criminalità, infatti, è un problema serio che affligge il nostro paese e la ricerca di norme che lo contrastino effettivamente ed efficacemente deve essere tutt'altra cosa.

Se non riusciremo a combinare le esigenze della giustizia con la capacità di prevenire i reati, probabilmente non riusciremo mai a stabilire regole certe per vincere su un fenomeno in grande espansione e che dà grande affanno al nostro paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo nell'intento di fornire il maggior numero di informazioni ai colleghi, ai fini di un voto consapevole. La norma da noi proposta non riguarda affatto il furto di una mela o di un'arancia, né il furto in un deposito di immondizia: stiamo parlando del furto nelle abitazioni.

GAETANO PECORELLA. Onorevole Bonito, scusa se ti correggo ma stiamo parlando del primo comma dell'articolo 624 del codice penale, cioè del furto.

FRANCESCO BONITO. Scusate, effettivamente si tratta di due fattispecie previste da norme diverse. In ogni caso, vorrei intervenire anche sul primo comma dell'articolo 624 del codice penale.

PRESIDENTE. Casomai, onorevole Bonito, si può dare un'occhiata a *I Miserabili* e al personaggio di Jean Valjean.

FRANCESCO BONITO. Sì, effettivamente siamo di fronte a due norme diverse, ma in ogni caso il cuore della proposta emendativa è la riscrittura e la tipizzazione del nuovo reato di furto in appartamento. Comunque, si tratta di corrispondere ad un comune e diffuso sentire, che è evidente e sotto gli occhi di tutti. Al riguardo, debbo dire che un atteggiamento psicologico collettivo di tale genere è stato diffusamente denunciato sui palchi e nelle piazze, ovviamente anche dalle forze del centrodestra, che in Parlamento tendono a minimizzare un aspetto della norma che rappresenta una risposta sanzionatoria. Ebbene, riteniamo di corrispondere a tale comune sentire: la gente ritiene che il furto negli appartamenti sia un reato di grande rilevanza e ciò significa anche dare un messaggio alle forze dell'ordine ed un messaggio politico alla magistratura; inoltre, significa dire agli organi dello Stato che il Parlamento

ritiene si tratti di un reato grave, che come tale deve essere trattato sul piano delle indagini e delle sanzioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borrometi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI. Signor Presidente, poc'anzi l'onorevole Mantovano si è riferito al furto con destrezza; vorrei precisare che tale fattispecie non è stata interessata dalle modifiche, in quanto rimane come ipotesi aggravante autonoma. Certamente, tale fattispecie non è stata eliminata e, dunque, vorrei precisare che essa rimane esattamente così com'era.

Registro che anche nei gruppi dell'opposizione — sentivo poc'anzi il rappresentante della Lega — le posizioni non sono assolutamente coincidenti, vi sono differenze anche di non poco conto. Comunque, intervengo per dichiarare il voto favorevole del mio gruppo sull'articolo 2, cioè sulla creazione delle figure autonome dei reati di furto in appartamento e di furto con strappo, ritenendo che una qualificazione giuridica autonoma, un preciso *nomen iuris* attribuito alle figure in esame costituisca già un messaggio forte alla pubblica opinione.

È per queste ragioni che convintamente dichiariamo il nostro voto favorevole all'articolo 2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, noi stiamo discutendo ora di un emendamento in particolare; l'onorevole Bonito si era sbagliato forse perché non voleva credere al testo che sta per votare e su cui ha invitato a votare. Il testo modifica l'attuale norma soltanto vietando l'applicazione di una pena minima: si stabilisce, cioè, che nel caso in cui si commetta un furto, qualsiasi genere di furto, non si possa ricevere una pena inferiore ai sei mesi. Questa è la modifica che viene introdotta con il provvedimento.

Ora, si potrà ben dire che nelle piazze si fa demagogia, ma le leggi si fanno in Parlamento, per cui dovete assumervi la responsabilità delle leggi che proponete. Questa modifica, che ora voteremo, va semplicemente contro i barboni: quindi, voi date una risposta all'esigenza di sicurezza (che dipende, credo, non tanto dai tribunali, quanto dal fatto che non vengono portati in tribunale gli autori dei reati, per il 95 per cento) modificando la norma soltanto in direzione dei barboni, cioè di coloro che commettono un reato che fino ad oggi viene punito, magari, con due mesi di reclusione e che da domani dovrà essere punito con sei mesi o, grazie alle attenuanti, con quattro mesi. Questa è l'unica modifica. Mi domando se questo sia ciò di cui ha bisogno il nostro ordinamento.

PIERLUIGI COPERCINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, proprio adesso si stanno allontanando dalle tribune alcuni giovani, probabilmente appartenenti ad una scuola.

Vorrei richiamare la sua attenzione, signor Presidente, sugli interventi che vengono svolti da parte di noi deputati. Bisognerebbe fare in modo che ci si attenga al tema della discussione, senza uscire dal seminato: così potremmo intrattenerci meglio.

PRESIDENTE. Onorevole Copercini, stiamo discutendo sugli emendamenti soppressivi del primo comma dell'articolo 2, essendo già stati bocciati gli emendamenti soppressivi dell'intero articolo.

Ora, consenta anche a me, che sono un po' del mestiere, di dire che, quando si parla di emendamenti soppressivi, è difficile stabilire una delimitazione, perché la soppressione magari è la conseguenza di un disegno più vasto. Inoltre, io non sono in condizione di entrare nel merito delle argomentazioni svolte dai colleghi: si sta trattando della soppressione del comma 1.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, lei certamente ha una dimestichezza con le materie giuridiche superiore a quella di molti altri qui dentro, quindi ha anche questa possibilità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Tatarella. Ne ha facoltà.

SALVATORE TATARELLA. Signor Presidente, voglio intervenire in tema di comune sentire. Mi pare che la risposta del Governo al comune sentire sia totalmente errata. Il comune sentire della gente è che abbiamo un numero incredibile di reati, un numero incredibile di reati impuniti, un numero incredibile di processi che non si fanno, un numero incredibile di imputati che vengono condannati e non scontano la pena. La risposta a questo comune sentire è l'aumento della pena base da 15 giorni a 6 mesi, ma poi la gente continuerà a restare impunita e a non scontare la pena. Questa è la risposta del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Vitali 2.3 e Pisapia 2.9, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	402
<i>Votanti</i>	258
<i>Astenuti</i>	144
<i>Maggioranza</i>	130
<i>Hanno votato sì</i>	25
<i>Hanno votato no</i> .	233).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	412
Votanti	265
Astenuti	147
Maggioranza	133
Hanno votato sì	51
Hanno votato no .	214).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2.19.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, mi rendo conto che la questione è strettamente tecnica e difficilmente potrà avere ascolto in un momento in cui stiamo operando scelte politiche più complesse; tuttavia, vorrei richiamare l'attenzione su un dato. Oggi il furto è punito — vi è controversia su questo — anche quando non ha fini patrimoniali. Pertanto, nel momento in cui ci apprestiamo ad aggravare le pene, ritengo opportuno chiarire, al di là delle controversie oggi esistenti, che il furto è configurabile solo se persegue una finalità patrimoniale e non di altro genere, come oggi si ritiene sia possibile.

Si tratta quindi della precisazione di una norma controversa e credo che questo sia il momento opportuno per chiarire la questione.

PRESIDENTE. Sarebbe, come dire, un'esclusione della responsabilità dei cleptomani.

GAETANO PECORELLA. Sarebbe un'esclusione delle ipotesi in cui il furto non ha fini patrimoniali. Come dice giustamente il relatore, si tratta di una questione sulla quale sono stati scritti alcuni volumi che varrebbe la pena di definire nel momento in cui decidiamo di aggravare le pene.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	403
Votanti	390
Astenuti	13
Maggioranza	196
Hanno votato sì	179
Hanno votato no .	211).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mantovano 2.27.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, qualche tempo fa, in occasione della riforma della depenalizzazione, si introdusse, per il furto semplice, la procedibilità a querela. Ci troviamo di fronte ad un reato che è sempre stato ritenuto lesivo non soltanto di colui il quale lo subisce, ma anche dell'interesse generale al rispetto del bene altrui.

Anche in questo caso, quindi, non comprendo il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sul mio emendamento 2.27, che propone di sopprimere la procedibilità a querela e quindi di tornare al sistema precedente che prevedeva per il furto, anche quello semplice, la procedibilità di ufficio.

Già da oggi le denunce, pur in presenza di reati procedibili di ufficio, sono in calo, figuriamoci se possono crescere le querele. Resta comunque incoerente aumentare il sistema sanzionatorio per il furto semplice e aggravato e poi far permanere la procedibilità a querela per il furto semplice.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantovano 2.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti	404
Votanti	398
Astenuti	6
Maggioranza	200
Hanno votato sì	183
Hanno votato no .	215).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Marotta 2.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, nonostante fossi venuto in precedenza al banco della Presidenza per intervenire sull'articolo 2, lei non mi ha dato la parola. Intervengo adesso sul mio emendamento 2.1.

Rispondendo al collega Soda, il furto aggravato ai sensi degli articoli 624 e 625, commi 1 e 4, del codice penale è punito al pari del furto negli appartamenti. A mio avviso, esistono ragioni tecniche per abrogare il comma 2 dell'articolo 2. Si vuole trasformare in elemento costitutivo del reato una circostanza aggravante, ma a questo fine non è decisiva l'indicazione del legislatore; in realtà, guardando alla sostanza, la circostanza, aggravante od attenuante che sia, non modifica la fattispecie semplice, bensì ne gradua la gravità. Praticamente è un modo di essere di un elemento costitutivo del reato.

La fattispecie semplice del furto prevista dall'articolo 624 del codice penale è l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene; che ci si trovi in casa o fuori casa sono modalità di un elemento costitutivo del reato. Se, nell'ambito del reato, si toglie l'elemento dell'appartamento, rimane pur sempre il furto: come può essere elemento costitu-

tivo del furto l'essere in un appartamento? Non lo sarà mai! Avremmo dovuto prevedere un'altra figura di reato, collega Soda, perché l'elemento costitutivo non qualifica il reato, essendo un elemento che si aggiunge o ne sostituisce un altro.

Prendiamo il caso della rapina: si tratta di impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia. Se si esclude la violenza o la minaccia, non rimane il reato di rapina, bensì quello di furto, mentre se non vi è l'elemento dell'appartamento, rimane sempre il reato di furto. Cari colleghi, questo è il punto: voi volete conseguire uno scopo che non raggiungerete, perché il giudice non riconoscerà gli elementi costitutivi che proponete. Bastava dire che in questi casi non era possibile la comparazione tra attenuanti generiche o di altro tipo e circostanze aggravanti, ma questo tipo di coraggio lo avete avuto solo per il contrabbando.

Sono circostanze aggravanti o attenuanti quelle che specificano un rapporto *species ad genus*, ma in questo caso — ripeto — non si tratta di elementi costitutivi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Condivido quanto ha affermato il collega Marotta: non è assolutamente peregrino pensare che la Corte di cassazione possa intervenire, in sede di interpretazione della legge, affermando che ci si trova di fronte non ad una figura autonoma di reato bensì ad un reato aggravato da una determinata circostanza. Pertanto, invece di fare queste sortite, che hanno un sapore decisamente demagogico, sarebbe stato opportuno, così come abbiamo prospettato più volte anche in Commissione giustizia, vietare il giudizio di comparazione e non creare una figura autonoma di reato, con l'eccezione costituita dall'articolo 62, comma 4, in materia di danno di speciale tenuità, o dall'articolo 62, comma 6, che riguarda il risarcimento del danno. In quel caso, si sa-

rebbe potuti addivenire ad un giudizio di comparazione che avrebbe determinato l'irrogazione di una pena proporzionata all'effettiva gravità del fatto. Qui, invece, come al solito, ci si è intestarditi per ragioni di carattere demagogico, senza tenere presente la tecnica legislativa e il diritto e giungendo a conclusioni che si prospetteranno sicuramente dannose, perché — statene certi — la Corte di cassazione interverrà e smentirà quanto la Camera sta per approvare con tanta superficialità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Presidente, ringrazio l'onorevole Marotta perché non ha usato il *leit motiv* delle opposizioni sulla demagogia. Mi soffermo prima su questo aspetto. Il provvedimento al nostro esame ha una propria logica profonda e mi meraviglio che l'opposizione non abbia ancora percepito l'elemento essenziale di questo testo. Nel nostro paese spesso si fa uno strano discorso: ci si interroga più volte su come ricondurre alla responsabilità della politica e del Governo la determinazione della strategia di contrasto alla criminalità. Orbene, qualcuno ogni tanto riprende la formula dell'assoggettamento del pubblico ministero all'esecutivo perché l'esecutivo abbia la responsabilità politica di definire quali processi svolgere prioritariamente, quali reati colpire tra quelli percepiti come più gravi, quali pene infliggere in termini di gravità e di certezza. Noi abbiamo sempre risposto che la scelta di limitare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura nella strategia di contrasto al crimine non è conforme ad un paese civile né alla nostra Costituzione. Stiamo operando nelle leggi sostanziali e processuali per ricondurre in quest'aula, in questa sede di responsabilità politica le grandi scelte di contrasto, definendo i reati e la loro gravità e limitando le discrezionalità dei pubblici ministeri e dei giudici. Questa fattispecie risponde a tale profonda esigenza. Il furto

in appartamento, definito come reato contro il patrimonio dal codice Rocco, non risponde alle esigenze profonde delle nostre comunità in cui esso è percepito prioritariamente come lesione alla sfera della riservatezza. Questa norma tutela, dunque, la sfera della libertà e della riservatezza e quella del patrimonio ed è stata elevata a fattispecie autonoma, sia pure all'interno dei reati contro il patrimonio. Badi bene, onorevole Marotta, la proposta originaria era di fare una scelta più radicale; poiché il furto in appartamento offende due beni, la sfera dell'inviolabilità della residenza e del domicilio e la sfera del patrimonio, il legislatore italiano dovrebbe privilegiare la lesione della sfera dell'inviolabilità del domicilio e trasferire il furto in appartamento in reati contro la persona.

RAFFAELE MAROTTA. Non è vero!

ANTONIO SODA. La Commissione giustizia non ha ritenuto di farlo e, tuttavia, ha creato una disciplina di reato autonomo in cui i due beni sono entrambi da tutelare con prevalenza — aggiungo — dell'elemento dell'offesa alla persona, alla sua libertà e alla sua inviolabilità.

Sotto questo profilo l'introduzione in un appartamento, non è una variante né una modalità tecnica di consumazione di un furto, ma è in sé l'elemento costitutivo di questa fattispecie di reato che, insieme alla lesione contro il patrimonio, la rende autonoma e distinta rispetto agli altri reati di furto.

Ora, che cosa si fa con questa scelta? Si sottrae discrezionalità alla magistratura inquirente e giudicante, come prima ha detto bene l'onorevole Bonito, con un messaggio diretto alle forze dell'ordine, a chi deve celebrare i processi, a chi deve fissare le date di celebrazione dei processi, determinando una priorità nei processi da celebrare (quelli più gravi, quelli di maggiore allarme sociale, quelli per i quali maggiore è l'attesa di risarcimento della comunità e della persona offesa)...

PRESIDENTE. Onorevole Soda, la prego di concludere!